

3

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTI 1° E 2° DI CASE POPOLARI
"A RISCATTO" NEL COMUNE DI ORIA - Esercizi 1963-
1964- 1965/66 - Legge 4 Novembre 1963 N. 1460 -

Repertorio N. H815

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

L'Impresa Geom. Gaetano Capeto da Brindisi -

Importo netto £. 67.974.450 -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasette il giorno *dieci*
del mese di febbraio, nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sita in via G.B. Casimiro n. 17.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato alla stipula dei contratti, dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto predetto, giusta delibera 10.11.1955 n. 347, ai sensi degli artt. 151 e 153 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, richiamati in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono com-

Registrato a Brindisi li 21-2-1967
al N. 370 - Mod. 1 Vol. ✓
Esatte lire Diecimilasettecento
de canone
fto allegato
IL DIRETTORE ---
f.to illeggibile

1007
parsi senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente Legge notarile del 12.2.1913 n. 89.-

1°) Il Grand'Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°) Il Sig. Geom. Gaetano Capeto nato in Brindisi il 13 Settembre 1937 e ivi residente alla via Conserva n. 35.-

Le suddette parti della cui identità personale io -Funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso alla assistenza dei testimoni.-

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici-Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata -Div. XVI- con nota n. 2062 del 18.6.1964 ha assegnato un contributo di L. 41.404.000 nella misura del 4,50% per la realizzazione di un programma costruttivo di complessive 920.088.800; detto contributo sarà commisurato al 5% per gli alloggi da concedersi a locazione ed al 4% per gli alloggi da assegnarsi in proprietà;
-CHE il Ministero dei LL. PP. -Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari- con provvedimento 20 Mag-

gio 1966 n. 13544 (Allegato 1) diretta all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed al Ministero dei LL.PP.-Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata ROMA ed all'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi, per conoscenza, su parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Brindisi, ha approvato con decreto di pari data e numero, il progetto in data febbraio 1966 compreso nel piano costruttivo ammesso al beneficio del contributo statale di cui alla Legge 4 novembre 1963 n. 1460 ed all'art. 1 della Legge 8 aprile 1954 n. 144 per gli esercizi 1963/64 - 1965/66 autorizzando l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi a provvedere per l'appalto dei citati lavori mediante gara di licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di imprese idonee da stabilirsi d'intesa con l'Ufficio del Genio Civile di Brindisi.-

-CHE il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con nota n. 30697 del 15.10.1966, ha comunicato che con Decreto in data 20.5.1966 n. 13544 registrate alla Corte dei Conti il 6.10.1966, reg. 6, foglio 4 ha approvato nell'importo di £. 75.000.000, il progetto concernente i lavori di costruzione di case popolari in Oria, di cui £. 69.150.000 per lavori a

a base d'asta;

-CHE disposta la relativa licitazione e fissato lo esperimento al giorno 22 dicembre 1966 alle ore 11, si inviava invito di partecipazione (Allegato n.2) a n.30 Imprese edili e Cooperative come da raccomandata 6.12.1966 n.10328 stabilendosi al giorno 21 dicembre 1966, ad ore 18 la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.-

-CHE esperita la detta licitazione privata, come da verbale in data 22.12.1966, (allegato n.3) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Gaetano Capeto da Brindisi con il ribasso di asta di L. 1,50% (Lire una e centesimi cinquanta per cento)

-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato 4) ed alle altre condizioni stabilite nell'invito a licitazione in data 6.12.1966 n.10328;

-CHE l'Impresa Capeto Gaetano, con istanza del 5 gennaio 1967 chiedeva di costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusto quanto dispone l'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere

di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici ed approvato con D.P.R. 16.7.1962n.1063, offrendo un ribasso di L.0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello di licitazione di L.1,50% (Lire una e centesimi cinquanta per cento).-

TUTTO CIO' PREMESSO

Le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni (Allegato 5 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q- del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig.Gaetano Capeto si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Gaetano Capeto "IMPRESA".

ART.2°)- In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del

Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.
16 Luglio 1962 n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 3°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Capeto Gaetano, la quale accetta, l'appalto per la esecuzione ~~ed esecuzione~~ dei lavori di costruzione del 1° e 2° Lotto "a riscatto" di case popolari in Oria, giusta progetto redatto dal Direttore Tecnico dello Istituto ed approvato dal Ministero dei LL.PP. -Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari- con decreto provveditoriale 20.5.1966 n. 13544 per l'importo di L. 69.150.000 a base d'asta che, per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di L. 1,50% (Lire una e centesimi cinquanta per cento) e di quello aggiunto di L. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto Lire L. 1,70% (Lire una e centesimi settanta per cento),

SUI prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a nette L. 67.974.450- (Lire sessantasettemilioni-novecentosettantaquattromilaquattrocentocinquanta).

ART. 4°)- I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

ART. 5°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga all'assoluta osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.

ART. 6°)- L'Impresa si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazione sociale nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempimento, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente; l'Istituto,

fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, provvederà ad una detrazione sulle rate di acconto, che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto.-

ART. 7°) - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto ciascuna in base agli stati di avanzamento giusto quanto stabilito dall'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'articolo 58 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 da prelevarsi sulla quota parte del mutuo con la Cassa DD. e PP. - posizione n. 75545 di L. 310.000.000 garantito dallo Stato ai sensi della Legge 4 novembre 1963 n. 1460 ed art. 1 della Legge 8.4.1954 n. 144, già concesso ma in corso di perfezionamento. Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi

in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente Legislazione sui LL.PP. dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.--

ART.8°)- Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.1924, n.827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risultata dalla modificazione allo stesso apportata dallo art.1 della Legge 10.12.1953, n.936.--

ART.9°)- A norma dell'art.339 della Legge sui LL.PP. 20.3.1865, n.2448, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori in oggetto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione del contratto e di risarcimento dei danni.--

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a)- per la fornitura dei materiali;
- b)- per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.--

ART.10°)- Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domi

cilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi.-

ART. 11°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente contratto la Impresa Gaetano Capeto costituisce la cauzione di L. 3398723 (Lire tremilionitrecentonovantottomilasettecentoventitre) mediante fidejussione bancaria della Banca Nazionale di Agricoltura -filiale di Bari- giusta atto 25 gennaio 1967 (Allegato 6) che si alliga al presente contratto come parte integrante.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 12°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, pagamenti in acconto e conto finale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, gli oneri, gli obblighi, e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento sulla Contabilità

Generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 13°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 14°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata -senza diritto a rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, oltre le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dal T.U. 28.4. 1938 n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15°)- E' altresì a carico dell'appaltatore-senza diritto a rivalsa- il contributo di L. 1,00‰ - (Lire una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di

Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti, sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.), nonchè sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

ART. 16°)- Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore quest'ultimo non abbia documentato o non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nei precedenti articoli 14 e 15, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dell'appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a quest'ultimo.-

ART. 17°)-Il Sig.Com.te Ubaldo Vallarino, fu Giuseppe nella veste e qualità sopradette, riconosciuta che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida alla Impresa Gaetano Capeto da Brindisi la esecuzione dell'appalto di cui trattasi e per l'Amministrazione che rappresenta si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto. A richiesta io Funzionario rogante delegato ho rice-

vuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane ad alta ed intellegibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.--

In applicazione dell'art.Unico della Legge 24 novembre 1961 n.1283 il presente contratto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma della precitata Legge e dall'art.14 della Legge 2.8.1949 n.408 e successive integrazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie e consta di quattro fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero, su facciate tredici e righe sedici fino a questo punto della tredicesima facciata oltre le formalità di chiusura.--

Fatto, letto si sottoscrive:

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Gaetano Capeto

" : Avv.Vincenzo Palma,funzionario rogante .-



COPIA SEMPLICE

27 FEB. 1967

IL FUNZIONARIO ROGANTE
Avv. Vincenzo Palma

Palma